

Costituzione  
della  
Comunità Evangelica Riformata  
di  
Poschiavo

del 1° gennaio 2022

## 1. Disposizioni generali

<b>Art. 1</b>	<p><sup>1</sup> La Comunità evangelica riformata di Poschiavo riunisce coloro i quali si riconoscono nella presente Costituzione.</p> <p><sup>2</sup> La Comunità evangelica riformata di Poschiavo si fonda su Dio e sull'evangelo di Gesù Cristo, la sua forza liberatrice e la sua guida. È nata dalla Riforma e si rinnova costantemente attraverso il dialogo con la Parola di Dio contenuta nella Bibbia e con la società.</p>	<b>Definizione</b>
<b>Art. 2</b>	<p><sup>2</sup> La Comunità evangelica riformata di Poschiavo trasmette il messaggio biblico, presta attenzione alle preoccupazioni e alle domande delle persone e le accompagna nella ricerca di senso e orientamento.</p> <p><sup>2</sup> La Comunità realizza questa missione attraverso la preghiera, la celebrazione, l'insegnamento e la formazione. In particolare, celebra il culto e i due sacramenti del battesimo e della Cena del Signore. È solidale con tutte le persone che sono svantaggiate e che sperimentano la sofferenza. Si impegna a favore della giustizia, della pace e della salvaguardia del creato.</p>	<b>Compiti</b>
<b>Art.3</b>	La Comunità evangelica riformata di Poschiavo è una Comunità della Chiesa evangelica riformata grigionese.	<b>Appartenenza alla Chiesa Cantonale</b>
<b>Art. 4</b>	<p><sup>1</sup> La Comunità evangelica riformata di Poschiavo fa parte della Regione ecclesiastica Bernina-Maloja.</p> <p><sup>2</sup> La Comunità delega due membri all'assemblea regionale. La durata del loro mandato è di quattro anni. Le delegate e i delegati sono rieleggibili.</p>	<b>Appartenenza alla Regione ecclesiastica</b>

<b>Art. 5</b>	<p><sup>1</sup> È membro della Comunità evangelica riformata ogni persona domiciliata nel Comune di Poschiavo:</p> <p>a. la cui adesione è dichiarata dai genitori alla nascita o è dichiarata entro il compimento dei 16 anni,</p> <p>b. membro di una Chiesa evangelica, che si trasferisce nel Comune di Poschiavo,</p> <p>c. che dichiara al Concistoro il proprio desiderio di adesione.</p> <p><sup>2</sup> L'uscita dalla Comunità e dalla Chiesa cantonale avviene mediante comunicazione scritta al Concistoro.</p>	<b>Membri della Comunità</b>
<b>Art. 6</b>	Hanno diritto di voto tutti i membri che hanno compiuto 16 anni ed il diritto di eleggibilità si ottiene al compimento dei 18 anni.	<b>Diritto di voto ed eleggibilità</b>
<b>Art. 7</b>	<p>Gli organi della Comunità sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Assemblea di Chiesa</li> <li>2. Il Concistoro</li> <li>3. L'ufficio parrocchiale</li> <li>4. L'ufficio di revisione</li> </ol>	<b>Organi</b>
<b>Art. 8</b>	<p><sup>1</sup> Tutti i membri della Comunità contribuiscono, in base alle proprie possibilità, doti e formazione, alla vita della chiesa.</p> <p><sup>2</sup> I membri del Concistoro e dell'ufficio parrocchiale provvedono alla creazione di servizi comunitari e conducono congiuntamente la Comunità.</p>	<b>Conduzione della Comunità</b>

## 2. L'Assemblea

<b>Art. 9</b>	L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno in primavera per l'approvazione del consuntivo e in autunno per l'approvazione del preventivo e per la determinazione del tasso fiscale per l'anno successivo.	<b>Assemblea ordinaria</b>
<b>Art. 10</b>	<p><sup>1</sup> Un'Assemblea straordinaria è convocata dal Concistoro ogni qualvolta le circostanze lo richiedano.</p> <p><sup>2</sup> Un decimo degli aventi diritto di voto può chiedere, per iscritto, la convocazione di un'Assemblea entro tre mesi, indicando l'oggetto da discutere.</p>	<b>Assemblea straordinaria</b>
<b>Art. 11</b>	<p><sup>1</sup> L'Assemblea di Chiesa è convocata dal Concistoro almeno 10 giorni prima che essa abbia luogo. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno; deve essere comunicata per mezzo di un invio postale o tramite pubblicazione sul sito della Comunità.</p> <p><sup>2</sup> Il Concistoro prepara l'Assemblea e presenta una proposta per ogni punto dell'ordine del giorno. Per affari importanti, elabora un messaggio, allegato alla convocazione, indirizzato agli aventi diritto di voto.</p> <p><sup>3</sup> Le decisioni prese da un'assemblea convocata correttamente sono valide.</p>	<b>Convocazione, preparazione, numero legale</b>

<p><b>Art. 12</b></p>	<p>L'Assemblea ha le seguenti competenze:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. emanazione e modifica della Costituzione;</li> <li>2. emanazione e modifica dei regolamenti;</li> <li>3. nomina e destituzione del/della presidente e degli altri membri del Concistoro;</li> <li>4. nomina dell'ufficio di revisione;</li> <li>5. nomina dei delegati da inviare all'assemblea della regione ecclesiastica;</li> <li>6. nomina e destituzione dei pastori e pastore;</li> <li>7. approvazione del rapporto di gestione del Concistoro e dell'ufficio pastorale;</li> <li>8. approvazione del consuntivo;</li> <li>9. determinazione del tasso fiscale e del preventivo;</li> <li>10. decisioni in merito a uscite che superano il preventivo dell'anno in corso;</li> <li>11. decisioni in merito a iniziative e proposte all'interno della Comunità;</li> <li>12. decisioni relative all'appartenenza ad una Regione ecclesiastica;</li> <li>13. decisioni concernenti la fusione con un'altra Comunità;</li> <li>14. proposte da inoltrare alla Regione ecclesiastica o al Consiglio ecclesiastico;</li> <li>15. altri compiti attribuiti alla Comunità da leggi della Chiesa cantonale</li> <li>16. decisione in merito ad altre proposte sottoposte all'Assemblea da parte del Concistoro.</li> </ol>	<p><b>Competenze</b></p>
<p><b>Art. 13</b></p>	<p><sup>1</sup> Nelle votazioni e nelle elezioni decide la maggioranza degli aventi diritto di voto presenti. In caso di parità di voti: nelle votazioni la proposta viene respinta; nelle elezioni decide un secondo scrutinio segreto, in seguito la sorte.</p> <p><sup>2</sup> Le votazioni dell'Assemblea e le elezioni avvengono per alzata di mano, eccetto quelle per cui un membro votante chiede lo scrutinio segreto.</p>	<p><b>Processo decisionale</b></p>

<p><b>Art. 14</b></p>	<p><sup>1</sup> Durante l'Assemblea ogni membro avente diritto di voto può richiedere informazioni in merito a una questione riguardante la Comunità.</p> <p><sup>2</sup> La risposta deve essere data dal Concistoro al più tardi durante l'Assemblea successiva.</p> <p><sup>3</sup> Il rilascio dell'informazione può essere rinviato o omissso se vi si oppongono importanti interessi della Comunità o di terzi.</p>	<p><b>Diritto d'informazione</b></p>
<p><b>Art. 15</b></p>	<p><sup>1</sup> Ogni membro avente diritto di voto può richiedere l'aggiunta, nell'elenco delle trattande, di un oggetto particolare. La richiesta deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'Assemblea.</p> <p><sup>2</sup> In occasione di un'Assemblea della Comunità, ogni membro avente diritto di voto può presentare una proposta relativa ad un oggetto che non figura nell'elenco delle trattande. La proposta deve essere messa ai voti: se ottiene l'approvazione di 2/3 degli aventi diritto di voto, essa viene dichiarata rilevante. L'Assemblea può discutere l'oggetto proposto, ma non può deliberare in merito ad esso. Il Concistoro deve presentare la propria presa di posizione, ed eventualmente una propria proposta, in occasione dell'Assemblea successiva.</p>	<p><b>Diritto di proposta</b></p>
<p><b>Art. 16</b></p>	<p><sup>1</sup> 20 aventi diritto di voto possono chiedere che l'Assemblea si occupi di una questione che rientra nelle sue competenze. L'iniziativa può essere presentata sotto forma di proposta generica o di progetto elaborato.</p> <p><sup>2</sup> Il Concistoro dichiara nulle le iniziative non conformi al diritto.</p> <p><sup>3</sup> In tempo utile per l'Assemblea successiva, il Concistoro sottopone alla stessa ogni iniziativa approvata. Il Concistoro allega la propria presa di posizione in merito ed eventualmente un controprogetto.</p>	<p><b>Iniziativa popolare</b></p>

### 3. Il Concistoro

<b>Art. 17</b>	<p><sup>1</sup> Il Concistoro è composto da un minimo di 4 e un massimo di 7 membri. I membri sono eletti dall'Assemblea, per la durata di quattro anni. I membri sono rieleggibili.</p> <p><sup>2</sup> Il Presidente viene eletto dall'Assemblea. Il Concistoro si costituisce da sé ed elegge un vice-presidente, un attuario e un economo; altri membri possono essere incaricati di compiti particolari.</p> <p><sup>3</sup> Prende e sostiene le proprie decisioni in base al principio di collegialità.</p> <p><sup>4</sup> L'ufficio pastorale è rappresentato con voto consultivo.</p>	<b>Composizione</b>
<b>Art. 18</b>	<p><sup>1</sup> Il Concistoro si riunisce regolarmente, su invito del Presidente, ogni qualvolta le circostanze lo richiedano. Una riunione deve essere convocata anche su richiesta della maggioranza dei membri.</p> <p><sup>2</sup> Il Concistoro può deliberare se è presente la maggioranza dei membri.</p>	<b>Convocazione, numero legale</b>
<b>Art. 19</b>	<p><sup>1</sup> Il Concistoro è l'organo esecutivo della Comunità. Esso promuove la vita della chiesa. È responsabile per tutte le questioni per le quali non è competente un'altra autorità in base a disposizioni particolari.</p> <p><sup>2</sup> Il Concistoro ha in particolare le seguenti competenze:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. esecuzione degli atti legislativi e delle decisioni della Comunità;</li><li>2. emanazione di disposizioni esecutive come pure del suo regolamento organico;</li><li>3. preparazione delle trattande e convocazione dell'Assemblea;</li><li>4. preparazione della nomina di pastori o pastore;</li><li>5. organizzazione di supplenze in caso di vacanza dell'ufficio pastorale;</li><li>6. assunzione e licenziamento di altri/e collaboratori/trici;</li></ol>	<b>Competenze</b>

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>7. regolamentazione dei rapporti d'impiego nel quadro delle prescrizioni della Chiesa cantonale</li> <li>8. promozione e creazione di servizi comunitari e approvazione di eventi, manifestazioni e progetti ecclesiastici;</li> <li>9. responsabilità per l'insegnamento religioso nella scuola pubblica;</li> <li>10. supervisione della preparazione alla conferma e decisione in merito all'ammissione alla conferma in casi di dubbio;</li> <li>11. predisposizione del piano delle collette, relativo alle date per le quali non ci sono indicazioni da parte della Chiesa cantonale;</li> <li>12. direzione e sostegno dei/delle collaboratori/trici nominati/e, impiegati/e o volontari/e;</li> <li>13. responsabilità per la gestione finanziaria del patrimonio comunitario, dei beni immobiliari e l'amministrazione del cimitero;</li> <li>14. decisione su spese non preventivate fino a Fr. 15000.-</li> <li>15. responsabilità per la gestione dell'archivio della Comunità;</li> <li>16. collaborazione nell'esecuzione di atti legislativi e decisioni della Chiesa cantonale;</li> <li>17. rappresentanza della Comunità di fronte a terzi;</li> <li>18. garanzia del flusso di informazioni tra Comunità e Regione ecclesiastica;</li> <li>19. presentazione di domande da sottoporre alla Regione ecclesiastica o al Consiglio ecclesiastico cantonale.</li> </ol> |  |
|---|--|

#### 4. L'ufficio parrocchiale

<b>Art. 20</b>	<p><sup>1</sup> L'ufficio parrocchiale è tenuto dal pastore o dalla pastora nominato/a e dagli/dalle incaricati/e provvisori/e assunti/e.</p> <p><sup>2</sup> Esso esercita il suo ufficio al servizio della Comunità e adempie il suo compito di predicazione, formazione, assistenza spirituale, diaconia e creazione di servizi comunitari in base alla Costituzione della Chiesa evangelica riformata grigionese e nei limiti delle disposizioni di legge. L'ufficio parrocchiale collabora con il Concistoro e gli altri collaboratori della Comunità.</p>	<b>Composizione e mandato</b>
----------------	---	-------------------------------

#### 5. L'ufficio di revisione

<b>Art. 21</b>	<p><sup>1</sup> L'ufficio di revisione è composto da due revisori. Viene nominato dall'Assemblea per un periodo di 4 anni. I revisori possono essere rieletti.</p> <p><sup>2</sup> L'ufficio di revisione verifica l'intera contabilità della Comunità, riferisce ogni anno al Concistoro e all'Assemblea e presenta la proposta di scarico. Può ricorrere all'aiuto di un servizio specializzato esterno</p> <p><sup>3</sup> Gli organi e i /le collaboratori/trici della Comunità sono tenuti a fornire all'ufficio di revisione informazioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti. Sono fatte salve le disposizioni relative al segreto d'ufficio o professionale e alla relativa liberazione.</p>	<b>Compito, composizione</b>
----------------	--	------------------------------

## 6. Altri/e collaboratori/trici

<b>Art. 22</b>	<p><sup>1</sup> Altri/e collaboratori/trici vengono assunti/e oppure impiegati/e come volontari/e. Dispongono dell' idoneità personale e specialistica necessaria per il loro lavoro.</p> <p><sup>2</sup> Condizioni di assunzione e compiti vengono fissati in contratti di lavoro scritti, nel quadro del diritto della Chiesa cantonale.</p>	<b>Dipendenti, volontari</b>
----------------	---	------------------------------

## 7. Ordinamento finanziario

<b>Art. 23</b>	<p><sup>1</sup> La Comunità si finanzia in particolare attraverso:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. gettiti fiscali;</li><li>2. redditi patrimoniali;</li><li>3. donazioni, legati e contributi di terzi;</li><li>4. sussidi della perequazione finanziaria;</li><li>5. sussidi della Chiesa cantonale.</li></ol> <p><sup>2</sup> La gestione finanziaria avviene secondo i principi di legalità, equilibrio ed efficacia.</p> <p><sup>3</sup> La Comunità riscuote delle imposte in conformità al diritto cantonale.</p>	<b>Raccolta di fondi</b>
----------------	---	--------------------------

## 8. Disposizioni finali e transitorie

<b>Art. 24</b>	<p><sup>1</sup> La presente Costituzione entra in vigore il 1° gennaio 2022, dopo approvazione dell'Assemblea e del Consiglio ecclesiastico.</p> <p><sup>2</sup> Contemporaneamente viene abrogata la Costituzione della Comunità evangelica riformata di Poschiavo del 28 aprile 1983.</p>	<b>Entrata in vigore</b>
<b>Art. 25</b>	<p><sup>1</sup> I membri del Concistoro e dell'ufficio di revisione rimangono in carica fino alla fine della legislatura in corso, cioè fino al 31 dicembre 2023.</p>	<b>Disposizione transitoria</b>

Approvato dall'Assemblea di Chiesa il 26 novembre 2021

Il Presidente: Luca Compagnoni

L'attuarista: Brigitte Compagnoni

Approvato dal Consiglio ecclesiastico il 1 dicembre 2021

La Presidente: Erika Cahenzli

L'attuario: Peter Urs Wydler